

Repertorio n. 26.431

Raccolta n. 15.924

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di novembre

- 29.11.2010 -

in Legnago, Via Matteotti n. 97, alle ore diciotto e minuti quaranta.

Innanzi a me dott. Claudio Berlini, notaio in Legnago ed iscritto presso il Collegio Notarile di Verona,

si è costituito il signor:

- MAGGIONI ROBERTO, nato a Legnago il giorno 17 marzo 1955, domiciliato a Legnago, Via Monte Bianco n. 2, codice fiscale MGG RRT 55C17 E512R.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della "FONDAZIONE FUTURO INSIEME" con sede in Legnago, Via Pasubio n. 14/A, codice fiscale 91013070239, iscritta al n. 150 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, mi dichiara che è stato convocato per questo giorno ed ora, in questo luogo, in seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo della fondazione stessa al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Trasferimento della sede legale con modifica dell'art. 1 dello Statuto della Fondazione.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell'art. 14 dello statuto, il costituito Presidente della Fondazione signor Maggioni Roberto, il quale constatato e dato atto:

- che la riunione è stata regolarmente e tempestivamente convocata in prima convocazione per il giorno 28 novembre 2010 alle ore sette e minuti zero in Legnago, Via del Pontiere n. 17, ed in seconda convocazione, alle ore diciotto e minuti trenta di oggi, presso lo studio del Notaio dott. Claudio Berlini, in Legnago, Via Matteotti n. 97, con le modalità ed i tempi previsti dal vigente statuto;

- che la riunione in prima convocazione è andata deserta per mancanza del numero legale;

- che del Consiglio di Indirizzo, oltre al Presidente signor Maggioni Roberto, sono presenti i signori Damiazzi Paolo (Vice Presidente), Calciolari Giorgio, Castiglioni Roberta, Macchi Franco, Pasquato Elena, Rodolfi Ileana e Scipioni Giovanna, nominati dai soci fondatori, mentre i signori Tommasetto Sergio e Saldi Mauro, nominati dai partecipanti, sono assenti giustificati;

- che è altresì presente il Direttore signora Scarmagnani Maria;

- che è assente giustificato il Revisore dei Conti signor Ferrarini Dr. Alberto,

dichiara

la riunione validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Aperta la seduta il Presidente della riunione prende la parola e passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno, illustrando ai presenti le necessità logistiche e pratiche che giustificano il trasferimento della sede legale da quella attuale in Legnago, Via Carceri n. 1, ubicazione che meglio consente di organizzare, sotto il profilo funzionale, l'attività della Fondazione.

Tutti i membri del Consiglio di Indirizzo presenti, udito l'esposto del Presidente, ad unanimità di voti

DELIBERANO

1) Di trasferire la sede legale da quella attuale a Legnago, Via Carceri n. 1, con conseguente modifica dell'art. 1 del testo sociale nel seguente nuovo testo:

"Articolo 1
Costituzione

È costituita una Fondazione per il "dopo di noi" denominata "FONDAZIONE FUTURO INSIEME", con sede in Legnago, Via Carceri n. 1.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "FUTURO INSIEME".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

La Fondazione è apolitica e apartitica."

Il Presidente della Fondazione mi consegna quindi il testo aggiornato dello statuto sociale recante la modifica testè deliberata che, firmato dal costituito e da me notaio, si allega al presente Verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal costituito.

2) Di delegare al Presidente ogni e più ampio potere di fare quanto sia utile e necessario per ottenere dal competente Organo Regionale l'approvazione della modifica statutaria sopra deliberata.

Dopodichè null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta alle ore diciannove. Ai fini della trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico il presidente dichiara che del patrimonio della Fondazione fa parte il seguente bene mobile registrato:

* autovettura per trasporto di persone - uso proprio RENAULT JLBPB6 targa EC366WM telaio VF1JLBPB6AY348402 potenza max KW 84,00.

Tasse e spese del presente atto, inerenti e conseguenti, a carico della Fondazione.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito che a mia domanda, lo dichiara conforme alla

sua volontà e con me notaio lo sottoscrive a norma di legge, alle ore diciannove e minuti cinque.

L'atto consta di un foglio dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia fiducia su facciate due e sin qui della presente, e da me notaio completato a mano.

F.to Roberto Maggioni

F.to Claudio Berlini notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 26.431 di repertorio e N. 15.924 di Raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"FONDAZIONE FUTURO INSIEME"

Preambolo

La Fondazione nasce per volontà di famiglie di disabili che vogliono tutelare il futuro dei propri figli durante tutto l'arco della loro vita.

La Fondazione pone la famiglia in un ruolo di centralità nella scelta dei progetti e dei percorsi esistenziali ritenuti i più idonei per i propri familiari.

La Fondazione si rende garante verso le famiglie dei disabili affinché le risorse loro o, comunque, a loro disposizione siano utilizzate al meglio per la conduzione di una vita di relazione dignitosa e serena, mantenuta per tutta la vita del disabile, nel rispetto degli accordi e degli impegni etici, morali e contrattuali assunti con le famiglie.

La Fondazione opera per i disabili e con i disabili e i problemi, le ansie, le preoccupazioni dei disabili e delle loro famiglie sono anche i problemi, le ansie e le aspettative dei membri della Fondazione.

I membri e gli organi direttivi della Fondazione si fanno carico dello spirito della Fondazione stessa, promuovendo nel territorio la cultura dell'accoglienza e della disponibilità verso i disabili.

La Fondazione si propone di promuovere una serie di iniziative per aiutare i disabili a sviluppare le loro capacità e ad acquisire una propria autonomia personale attraverso momenti di riabilitazione, integrazione ed espressione.

Gli interventi sono tesi a promuovere iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.

Articolo 1

Costituzione

È costituita una Fondazione per il "dopo di noi" denominata "FONDAZIONE FUTURO INSIEME", con sede in Legnago, Via Carceri n. 1.

La Fondazione potrà fare uso della denominazione in forma abbreviata "FUTURO INSIEME".

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della

Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.

La Fondazione è apolitica e apartitica.

Articolo 2

Uffici

Uffici potranno essere occasionalmente costituiti sia in Italia che all'estero ai soli fini dello svolgimento, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, di attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

Finalità

La Fondazione intende farsi parte attiva e istituzionale nella tutela dei diritti umani, sociali e civili delle persone di cui ha la cura, tanto in prospettiva intrafamiliare che extrafamiliare, assumendone come un buon padre di famiglia la rappresentanza e la tutela.

La Fondazione persegue quindi finalità di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione diretta o indiretta.

In particolare, la Fondazione individua, sviluppa e promuove, nell'ambito dei settori di cui all'art. 65 TUIR, approvato con DPR 917/1986, progetti di servizi in rete sul territorio per il recupero fisico-psichico e per la qualità della vita residenziale, in un contesto di qualificazione o riqualificazione della persona diversamente abile e degli operatori del settore, promuovendo nel contempo una cultura reale della disabilità e solidarietà.

La Fondazione, in tale contesto, si propone:

- come centro di coordinamento delle varie realtà dedicate all'assistenza di persone diversamente abili, per migliorare la loro qualità di vita;
- come centro di raccolta, studio, ricerca e diffusione, anche attraverso la pubblicazione, della documentazione nazionale ed internazionale relativa all'assistenza ai disabili.

A tal fine la Fondazione interagisce e ricerca la collaborazione con associazioni, altre Fondazioni, strutture pubbliche e private, Enti del settore socio-assistenziale.

La Fondazione, anche attraverso forme innovative di residenzialità, pone la massima attenzione alle iniziative nei settori del lavoro, del tempo libero, della formazione, delle attività occupazionali e riabilitative, necessarie per un progetto di vita completo e armonico delle persone portatrici di handicap fisici, mentali e relazionali sia connatali che subentrati successivamente nel corso della vita.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, così come espresse all'art. 3, la Fondazione pone in essere ogni attività utile ed opportuna, in particolare può:

- studiare e valorizzare gli aspetti socio-assistenziali degli interventi a favore dei disabili, attraverso progetti di ricerca, convegni, seminari, corsi di studio;
- favorire i confronti tra la medicina anche geriatrica ed i bisogni socio-assistenziali convergenti, coinvolgendo Organismi Accademici, Istituzioni culturali, Enti Locali ed altre Istituzioni pubbliche e private;
- promuovere ricerche, seminari ed incontri di studiosi italiani e stranieri, al fine di favorire lo scambio tra l'area regionale veneta ed altre aree culturali e sociali su temi di contenuti etici, sociali ed assistenziali ed in generale, su ogni altra problematica concernente l'assistenza ai disabili;
- mettere a disposizione degli operatori, degli studiosi e di quanti operano nel sociale, il patrimonio culturale della Fondazione;
- promuovere iniziative destinate all'aggiornamento ed alla formazione degli operatori coinvolti nell'assistenza ai disabili e svolgere attività di ricerca e di studio anche per conto di Enti ed Istituzioni sulla fattibilità sociale dei progetti propri della Fondazione;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- stipulare eventuali convenzioni per l'affidamento occasionale a terzi di parte delle attività, determinandone durata, oggetto e modalità di esecuzione;
- partecipare ad associazioni, istituzioni ed enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire, a valere sul fondo di gestione di cui al successivo art. 7, società di capitali che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività diretta o indiretta per il perseguimento degli scopi statutari;
- istituire premi e borse di studio;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con

riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere; gli eventuali proventi di dette attività saranno oggetto di apposita contabilità e disciplinati dalle norme vigenti tempo per tempo;

- assumere la gestione, l'organizzazione e la promozione di altre realtà/strutture aventi finalità analoghe o complementari a quelle della Fondazione;
- promuovere occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- dai beni mobili e immobili che vengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, svolte anche in regime di convenzione;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti o soggetti terzi;

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo può essere approvato entro il trenta giugno.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei conti.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutte le cariche sono gratuite, fatta salva la rifusione delle spese vive sostenute nell'espletamento delle funzioni proprie.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti.

Articolo 10

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ovvero sono stati nominati tali in quella sede.

Qualora venisse a mancare alcuno dei Fondatori quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori, salvo il rispetto di eventuali

disposizioni anche testamentarie del Fondatore deceduto. Qualora i Fondatori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

Articolo 11

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme dello statuto e del regolamento, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d'Indirizzo procederà insindacabilmente alla nomina dei Partecipanti e potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei medesimi per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, determinando altresì la relativa distribuzione dei punti voto di cui all'art. 15.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti ed attività rientranti nell'ambito delle finalità della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- perdita o diminuzione della capacità d'intendere e volere, giudizialmente accertata. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, con un preavviso minimo di sei mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla

Fondazione.

Articolo 13

Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Comitato Etico-Scientifico;
- il Revisore dei Conti;
- il Direttore.

Articolo 14

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre a un massimo di dodici membri. La composizione sarà la seguente:

a) fino a otto consiglieri scelti e nominati dai Fondatori, con deliberazione comune assunta a maggioranza. I Fondatori, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di consigliere fino ad un massimo di cinque componenti; e così in perpetuo.

b) fino a quattro consiglieri scelti e nominati dai Partecipanti. In ogni caso i membri Fondatori dovranno essere almeno in numero doppio rispetto agli altri membri del Consiglio.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei membri di spettanza dei Fondatori.

Qualora i Fondatori presenti in Consiglio di Indirizzo siano meno di tre, il Consiglio di Indirizzo dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo agisce per realizzare gli scopi della Fondazione e riferisce del proprio operato al Collegio dei Partecipanti ed ai soci Fondatori almeno una volta all'anno.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di indirizzo può incaricare uno o più componenti per lo svolgimento di particolari attività inerenti la Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della

Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Direttore;
- nominare i Partecipanti;
- approvare il regolamento della Fondazione predisposto dal Direttore;
- nominare il Presidente della Fondazione e uno o due Vice Presidenti;
- istituire Comitati e/o Commissioni Tecnico/Scientifiche;
- nominare il Direttore e la Segreteria Amministrativa, determinandone funzioni, compiti, natura dell'incarico;
- individuare eventualmente i dipartimenti della Fondazione in relazione alle aree di intervento e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, o in giorno diverso da quello della prima convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche del Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore.

Articolo 15

Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei Fondatori.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, del Direttore, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche

statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo. L'ottanta per cento dei punti/voto è attribuito ai Fondatori; il restante venti per cento è attribuito ai rappresentanti dei Partecipanti. I punti/voto spettanti ai Fondatori sono suddivisi in parti eguali; nel caso in cui uno di essi non voglia ovvero non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti/voto si cumula con quello spettante al Fondatore presente alla riunione, designato dal Fondatore assente. La stessa procedura si applica nel caso di assenza di uno o più Partecipanti. In ogni caso ciascuno dei Fondatori o Partecipanti non può recare più di una designazione.

Il Consiglio si riunisce validamente, per la discussione degli argomenti di cui al secondo comma, in prima convocazione con la presenza dell'ottanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole del sessantasei per cento dei punti/voto assegnati. In ogni caso, tanto in prima quanto in seconda convocazione, devono essere presenti almeno tre Fondatori.

Articolo 16

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Indirizzo al di fuori dei propri componenti, fra persone significativamente qualificate sotto il profilo giuridico-amministrativo nel settore di attività della Fondazione e che siano disponibili a dedicare alle funzioni alle quali il Direttore è preposto il tempo e l'attenzione necessari affinché esse possano essere adeguatamente svolte; il Direttore resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile.

Il Direttore provvede all'amministrazione ordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Direttore provvede a:

- predisporre in fase istruttoria i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- predisporre le bozze dei bilanci preventivo e consuntivo che saranno, poi, approvati dal Consiglio di indirizzo;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Collegio dei Partecipanti e del Comitato Etico-Scientifico, delle quali provvede alla verbalizzazione e in occasione delle quali può esprimere parere e proposte relativamente alle problematiche giuridico-amministrative;

- collaborare con il Presidente all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Indirizzo;
- esercitare gli altri compiti eventualmente affidatigli dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo al proprio interno e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

Il Presidente presiede sia il Consiglio di Indirizzo che il Collegio dei Partecipanti e Fondatori e vigila sulla attuazione delle loro deliberazioni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente ovvero ad entrambi i Vice Presidenti, ove nominati. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Indirizzo nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente incaricato.

Articolo 18

Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. I rappresentanti dei Partecipanti nel Consiglio di Indirizzo durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità decadenza o revoca.

Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio di Indirizzo di sua competenza.

Il Collegio dei partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione e illustrazione della relazione accompagnatoria. Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato almeno una volta all'anno, in periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione stessa.

Articolo 19

Comitato Etico-Scientifico

Il Comitato Etico-Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giuridiche,

enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione. Il Comitato Etico-Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale gli Organi della Fondazione ne richiedano espressamente il parere. I membri del Comitato Etico-Scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità decadenza o revoca. Il Comitato Etico-Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione ovvero di persona dal medesimo designata. Il Direttore potrà individuare funzioni specifiche, compiti nonché formule di funzionamento del Comitato Etico-Scientifico.

Articolo 20

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni anche a seguito di verifiche ispettive.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato.

Articolo 21

Clausola compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, tra i membri della Fondazione, gli organi, e di essi membri, della Fondazione saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri.

Ogni parte dovrà nominare un arbitro ed il terzo, che avrà la funzione di presidente, dovrà essere scelto di comune accordo; in caso di disaccordo nella scelta del terzo arbitro e di omissione all'obbligo di nomina dell'arbitro, provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale C.P. di Verona su richiesta della parte più diligente dopo che sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data in cui una delle parti ha comunicato all'altra, per atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, la propria intenzione di fare ricorso alla procedura arbitrale.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

La sede dell'arbitrato è stabilita in Legnago.

Tutte le spese relative al procedimento arbitrale saranno anticipate in uguale misura dalle parti, salvo il diritto della parte vittoriosa di ottenere il rimborso da quella soccombente.

Articolo 22

Scioglimento

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione si scioglie per delibera del Consiglio di indirizzo. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo che nominerà anche il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo.

F.to Roberto Maggioni

F.to Claudio Berlini notaio